



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 28/01/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2013, n. 2495

ILVA spa - Taranto-Statte. Espressione del parere della Regione, reso ai sensi del comma 7 art. 1 del D.L. 61/2013 convertito con L. 89/2013 e novellato dall'art. 7 del D.L. 136/2013, nell'ambito del procedimento di approvazione della "Proposta di Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l'Assessore al Welfare e con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria congiunta, confermata dai Dirigenti del Servizio Rischio Industriale, Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Risorse Naturali, Tutela della Acque, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

L'attività industriale svolta nello stabilimento Ilva SpA di Taranto, è soggetta all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto rientrante nella classificazione di cui al punto 3 "Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio" dell'Allegato XII della parte II del D.L.vo 152/2006 smi.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base del parere tecnico reso dal Gruppo Istruttore della Commissione IPPC e delle risultanze della Conferenza dei servizi svolta in data 5.7.2011, con Decreto n. 450 del 04.08.2011 ha autorizzato l'esercizio dell'impianto siderurgico ILVA Spa in Taranto-Statte, alle condizioni di cui all'allegato tecnico.

Sulla base della relazione ARPA Puglia n. 5520 in data 01.02.2012 contenente i risultati del monitoraggio diagnostico del benzo(a)pirene effettuato a Taranto in ottemperanza del Protocollo Integrativo di Intesa ARPA-Regione Puglia del 4.3.2010, il Presidente della Giunta regionale con nota n. 1066/SP in data 05.03.2012 chiedeva il riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 6 del suddetto provvedimento autorizzativo ed il Ministero dell'Ambiente, a seguito di specifica Conferenza dei servizi in data 18.10.2012, con Decreto n. 547 del 26.10.2012, modificava l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto previsto dal parere istruttore conclusivo intermedio reso dalla Commissione IPPC-AIA avente ad oggetto le aree a caldo e le aree di stoccaggio e movimentazione, limitato al comparto atmosferico.

Il suddetto riesame stabiliva che con successivi provvedimenti si sarebbe proceduto a disciplinare:

- entro il 31 gennaio 2013, le discariche interne, la gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, la gestione delle acque e delle acque di scarico;
- entro il 31 maggio 2013, le restanti aree ed attività dello stabilimento non considerate, nonché il sistema di gestione ambientale e la gestione energetica.

La società Ilva, in adempimento alla prescrizione n. 57 del Decreto 547/2012 riguardante l'impianto di agglomerazione che prescriveva all'Azienda "di presentare entro due mesi dal rilascio del provvedimento di riesame AIA, il progetto denominato - Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP - per la successiva valutazione da parte dell'autorità competente e il relativo aggiornamento del

provvedimento.”, presentava apposita soluzione progettuale che la Conferenza dei Servizi, convocata per il giorno 11.12.2013 dalla Direzione del Ministero dell’Ambiente, approvava con prescrizioni.

È in corso la formalizzazione del Decreto Ministeriale di recepimento delle risultanze istruttorie e quindi la fissazione dei nuovi limiti alle emissioni, dei filtri a maniche per il trattamento delle emissioni dal camino E312, definiti nella richiamata Conferenza dei servizi.

La legislazione nazionale dal 2012 ha prodotto diverse norme che trovano diretta applicazione sull’Impianto siderurgico ILVA di Taranto-Statte:

- D.L. 129/2012 convertito con L. 171/2012 “Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto”
- D.L. 61/2013 convertito con L. 89/2013 “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”
- D.L. 101/2013 convertito con L. 125/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”
- D.L. 136/2013 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”.

Sulla scorta della suddetta normativa il Comitato degli Esperti, nominato dal Ministro dell’Ambiente con Decreto n. 211 in data 15.07.2013, in forza del comma 5 dell’art. 1 del D.L. 61/2013, ha redatto la “Proposta di Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”, resa pubblica per 30 giorni (decorrenti dal 11.10.2013) sul sito del Ministero dell’Ambiente al fine di acquisire eventuali rilievi e osservazioni a cura dei portatori di interesse e degli Enti locali e territoriali interessati.

A tal riguardo, il Servizio Rischio Industriale, con nota n. 4768 in data 11.11.2013, produceva osservazioni puntuali riguardanti la variata tempistica di attuazione degli interventi prescritti con l’AIA 547/2013, nonché alcune considerazioni di carattere generale riguardanti il comparto approvvigionamento e scarico idrico nonché il comparto dei rifiuti.

In considerazione del comma 7 dell’art. 1 del D.L. 61/2013, che disponeva l’approvazione del suddetto Piano “sentito” la Regione, il Servizio Rischio Industriale programmava, con lettera n. 5033 in data 25.11.2013, un incontro tecnico con le strutture regionali (Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione, Tutela delle acque, Risorse naturali, Ciclo rifiuti e Bonifica, Ecologia) e con gli Enti strumentali (ARPA Puglia, ARES) al fine di avviare una approfondita istruttoria sulle tematiche trattate nella “proposta di piano delle misure” resa pubblica, per giungere in tempi utili ad una condivisione del “sentito” da esplicitare sulla “definitiva proposta di piano”. Nelle more, interveniva la promulgazione del D.L. 136/2013 che, tra l’altro, novellava il richiamato comma 7 dell’art. 1 del D.L. 61/2013, prescrivendo l’espressione del “parere” della Regione sulla richiamata “definitiva proposta di piano”.

Il Comitato degli Esperti in data 21 novembre 2013 produceva la “definitiva proposta” del Piano delle misure che il Ministero dell’Ambiente, con nota n. 52738 del 12.12.2013 provvedeva ad inviare a mezzo PEC in data 13.12.2013 al Commissario Straordinario ed al Presidente della Giunta regionale per acquisire il prescritto parere di cui al richiamato art. 1 comma 7 del citato D.L. 61/2013.

L’attività istruttoria del gruppo di lavoro istituito (come sopra riportato) si è svolta nei giorni 28 novembre, 5 e 16 dicembre, giungendo alle seguenti conclusioni:

A) Comparto emissioni in atmosfera

Si premette che l’art. 1 comma 7 del D.L. 61/2013, così come novellato dal D.L. 136/2013, stabilisce che “L’approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell’AIA, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell’aia non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

La definitiva proposta del Piano conferma lo slittamento temporale dell’adempimento alle prescrizioni di

cui al DM 547/2012, senza supportare le stesse con puntuali motivazioni, così come peraltro chiesto con nota n. 4768 in data 11.11.2013, riguardo ai previsti criteri metodologici consistenti in:

- priorità degli interventi in base alle necessità di garantire un elevato livello di protezione ambientale e sanitaria per i lavoratori e la popolazione generale;
- fattibilità tecnica, in relazione alla complessità degli impianti e dei processi, valutata anche sulla scorta delle ulteriori elaborazioni progettuali e dei pareri intercorsi al momento della redazione del piano, alla luce dell'operatività dello stabilimento;
- introduzione di step intermedi di verifica dello stato di avanzamento per favorire la valutazione e il controllo dell'esecuzione degli interventi;

Pertanto, in considerazione delle risultanze della prima valutazione del danno sanitario, di cui alla l.r. 21/2012 e della Perizia epidemiologica di cui al procedimento penale in corso nei confronti di ILVA, si ritiene necessario, perdurando la mancanza di specifiche motivazioni, che venga rispettata l'originaria tempistica fissata dall'AIA di cui al DM 547/2012.

Inoltre non viene definita una motivata cronologia dei tempi per completare la chiusura dei nastri trasportatori, degli edifici e delle aree con lavorazione polverulenta, che tenga conto dell'attuale impatto sulle zone urbanizzate.

B) Comparto Idrico (approvvigionamento e scarico)

L'emungimento da pozzi autorizzati, all'interno dello stabilimento, avviene in un'area sulla quale il Piano di Tutela delle Acque (PTA) ha posto delle limitazioni al prelievo in quanto l'acquifero è vulnerabile da contaminazione salina (PTA - All. 14 - Programma delle Misure - cap. 3.2.10

Tutela aree soggette a contaminazione salina), fatte salve eventuali misure supplementari conseguenti ai risultati delle ulteriori attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei in corso. Pertanto è necessario che sia imposta una riduzione progressiva, nel tempo, dell'utilizzo delle predette acque attraverso la riduzione/risparmio dei consumi generali, il riciclo e il riutilizzo delle acque depurate e trattate, il riuso delle acque meteoriche, attraverso le migliori tecnologie disponibili (PTA All. 14.01 Riuso, DM 185/03 e RR n. 8/12 sul riutilizzo delle acque reflue depurate; Riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento, obbligatorio ai sensi del regolamento regionale approvato definitivamente con DGR n. 2346 del 4/12/13 ed in corso di pubblicazione sul BURP).

L'uso della risorsa idrica deve essere ottimizzata anche mediante il contenimento dei consumi idrici nei diversi e differenziati cicli produttivi, nonché prescrivendo il riuso delle acque meteoriche trattate, delle acque interne depurate e di quelle affinate provenienti dall'impianto di Taranto-Bellavista, riducendo proporzionalmente i prelievi prioritariamente dalla condotta del Sinni (attualmente circa 250 l/s) e quindi dalla falda.

Il prelievo dal Sinni (risorsa destinata all'uso potabile) dovrà essere progressivamente azzerato, consentendolo esclusivamente nei casi di emergenza dovuta a disservizi del citato impianto di affinamento Taranto-Bellavista.

Gli scarichi idrici (anche quelli della rete di raccolta delle acque di prima pioggia) devono essere campionabili immediatamente a monte dell'immissione nei canali vettori (primo e secondo), per la verifica dei valori limite di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del Dl.gs. n. 152/06, ovvero all'uscita (a piè) di ogni singolo impianto di trattamento con riferimento anche allo "sporgente" o "molo" (art. 108 - art. 125 - art. 131 ed allegato 5 del Dl.gs. n. 152/06)

Si evidenzia, per ogni utile considerazione, che i predetti canali vettori di scarico sono per buona parte a cielo aperto e pertanto suscettibili di raccogliere le acque meteoriche dell'ambiente circostante ed il particolato presente nell'aria.

Si rammenta, infine, che deve essere espressamente vietata ogni artificiosa diluizione delle acque di scarico dei singoli impianti con quelle utilizzate nei processi di raffreddamento (acque di mare).

Per le acque meteoriche di dilavamento, ricadenti su tutte le superfici impermeabilizzate e sulle coperture di tutti gli edifici esistenti o da realizzare, non collegate direttamente con il canale ricettore, è

necessario che sia imposta la realizzazione del collettamento, trattamento e controllo delle acque di prima pioggia, in conformità prima dei Decreti CD n. 191/02 (appendice A1) e n. 282/03 e poi del regolamento regionale dalla data della sua entrata in vigore (art. 6 e tutto il Capo II del R.R. approvato con DGR n. 2346 del 4/12/2013, in corso di pubblicazione sul BURP).

Detti trattamenti devono essere estesi anche per quelle aree interessate da un continuo accumulo superficiale di sostanze inquinanti e dallo scolo di acque di dilavamento che trasportano dette sostanze pericolose durante tutto l'evento meteorico (raccolta, convogliamento e trattamento anche delle acque di prima e seconda pioggia nei casi previsti dall'art. 10 comma 5 del citato regolamento).

Le acque marino-costiere antistanti le zone di prelievo e di scarico, all'esito dei monitoraggi (di sorveglianza ed operativo) eseguiti secondo il disposto del D.M. 260/2010 da ARPA Puglia (nel periodo settembre 2010 - marzo 2012) non raggiungono lo stato di qualità "buono", che la Direttiva 2000/60/CE fissa come obiettivo ambientale da raggiungere entro il 2015 (DGR 1640 del 12/07/2010 e DGR 1255 del 19/06/2012), pertanto si ritiene necessaria una maggiore attenzione (es. intensificazione del monitoraggio quali/quantitativo) sui prelievi e sugli scarichi operati da ILVA.

C) Comparto discariche

Nel richiamare gli effetti del decreto legge 101/2013 convertito con legge 125/2013, per quanto attiene le competenze del Sub-Commissario in materia di gestione dei rifiuti, nonché la nota della Regione n. 1548 in data 10.09.2013, si richiama l'attenzione sullo stato di inefficacia della determinazione Dirigenziale 160/2010 con la quale era stato rilasciato il provvedimento di compatibilità ambientale della discarica rifiuti non pericolosi in area "Cava Mater Gratiae".

D) Contributo di ARPA-Puglia

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in adesione all'invito di partecipazione al suddetto gruppo di lavoro, ha prodotto con nota n°72403 in data 18.12.2013, allegata alla presente, una serie di osservazioni alla definitiva proposta di piano, redatta dal Comitato degli esperti, che la Regione fa proprie e pone alla valutazione del Ministro, prima dell'adozione del decreto di approvazione.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 921 in data 10 maggio 2011 ha stabilito che, nell'ambito dei procedimenti istruttori connessi ad attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale, il parere formulato dalla Regione è reso mediante Deliberazione di Giunta.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di condividere e fare proprie le considerazioni sopra esposte e di esprimere il conseguente parere con prescrizioni.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.28/2001

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto quanto sopra esposto, il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l'Assessore al Welfare e con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera a, k e della L.R. 7/2004 art. 44 c. 4 lett. e)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l'Assessore al Welfare e con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti dei Servizi "Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione", "Risorse Naturali", "Tutela della Acque", "Ciclo Rifiuti e Bonifica", "Ecologia" e "Rischio Industriale";

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che condivise si ritengono parte integrante del presente atto,

- di esprimere, sulla "definitiva proposta di piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria", redatta dal Comitato degli esperti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5 comma 1 del D.L. 61/2013 vigente, il parere che detta proposta di piano debba essere emendata sulla base delle considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, nonché delle considerazioni formulate da ARPA-Puglia, riportate in allegato al presente atto per farne parte integrante;

- di specificare che il presente parere è espresso sulla base dell'istruttoria svolta sul documento "proposta di piano" trasmesso all'Ente Regione e che eventuali fatti nuovi o documentazione successivamente prodotta dovranno essere oggetto di successive e specifiche valutazioni;

- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare a cura del Servizio proponente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola